



Allegato 1

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FUNEBRI E DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANTOVA E RELATIVO TRASPORTO PRESSO L'OBITORIO - PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2023. - CIG 7975095895

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA E VALORE

OGGETTO DEL SERVIZIO sono:

- servizi funebri nei casi di accertata indigenza dei familiari del defunto, e per le salme per le quali non venga richiesta alcuna destinazione ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DPR 285/90;
- servizi obbligatori di recupero e traslazione presso l'obitorio di deceduti sulla pubblica via o per causa violenta (su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria), o per morte improvvisa ove non sia escluso a priori il sospetto di reato o similari;

I predetti servizi sono meglio descritti nella tabella che segue.

TIPOLOGIA DEI SERVIZI:

MODALITA' SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO	PREZZO base d'asta	QUANTITA' stimata per tipologia di servizio annua
1 Servizi funebri nei casi di indigenza dei familiari del defunto, e per le salme per le quali non venga richiesta alcuna destinazione ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DPR 285/90: Il servizio deve essere effettuato direttamente dal luogo del decesso/rinvenimento al cimitero monumentale di Mantova - Angeli, senza alcuna sosta, secondo le disposizioni a tal fine impartite dal competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mantova. Il servizio funebre deve garantire le caratteristiche di decoro e rispetto del defunto secondo le seguenti coordinate minime: - cofano ligneo anche non verniciato con imbottitura, comprensivo di accessori, idoneo all'inumazione o cremazione, come previsto dall'allegato 3) del Regolamento Regionale n. 6/2004; - trasporto a mezzo autofunebre con servizio di quattro necrofori. E' fatto obbligo alla Ditta la possibilità di cremazione della salma, nei casi disciplinati dalla Legge 130/2001.		

1.A	Per defunti di età superiore agli 11 anni	€ 1200,00 esente IVA	13
1B	Per defunti di età inferiore agli 11 anni	€ 550,00 esente IVA	5
2	<p>Servizi obbligatori di recupero e traslazione presso l'obitorio di deceduti sulla pubblica via o per causa violenta (su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria), o per morte improvvisa</p> <p>Il trasporto deve essere effettuato dal luogo del decesso/rinvenimento alle camere mortuarie del Presidio Ospedaliero di Mantova dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, utilizzando cofano o sacco di recupero, con barriera. Non è da intendersi servizio obbligatorio di recupero il rinvenimento al domicilio di persona defunta per cause naturali ove i familiari scelgano di allestire camera ardente al domicilio, salvo vi sia pregiudizio per la salute pubblica. La ditta appaltatrice dovrà presentarsi sul luogo del decesso/rinvenimento della salma, obbligatoriamente entro e non oltre 30 minuti, dalla chiamata delle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.</p> <p>Nel caso in cui le camere mortuarie fossero indisponibili o insufficienti presso il Presidio di Mantova, sarà cura dell'Azienda Ospedaliera indicare altra allocazione presso i Presidi Ospedalieri di Asola, Bozzolo e Pieve di Coriano.</p>	€ 360,00 esente IVA	11

I prezzi sono comprensivi di costo di chiamata, chilometraggio e quanto previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti, ogni giorno dell'anno solare.

Si fa presente che le quantità sopra citate relative ai servizi, sono puramente indicative e ricavate dal numero medio di interventi effettuati per tipologia di servizio, nell'ultimo triennio.

DURATA: l'affidamento oggetto dell'appalto avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2023.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nelle more dell'individuazione di un nuovo operatore per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VALORE: il valore stimato annuo del servizio è pari ad euro 22.310,00 Iva esente, per un valore contrattuale complessivo pari ad Euro 89.240,00 Iva esente ai sensi dell'art 10, comma 27, DPR 633/1972.

A base d'asta vengono posti i prezzi unitari di cui sopra.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; l'importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero).

Si precisa che gli oneri per la sicurezza di cui sopra non comprendono i costi di sicurezza dei lavoratori d'impresa (invece ricompresi nel prezzo offerto) che ciascun concorrente calolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificamente, ai sensi art. 95 comma 10, del Codice, nella propria offerta economica.



Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata, comprensivo di proroga tecnica di 6 mesi, pari a Euro 11.155,00 IVA esente, e quinto d'obbligo, stimato in Euro 17.848,00 IVA esente, è pari ad Euro 118.243,00 iva esente ai sensi dell'art 10, comma 27, DPR 633/1972.

L'importo contrattuale stimato, è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto sulla base di quanto sopra detto.

Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo; in tal caso è esclusa per l'affidatario ogni forma di indennizzo o compenso.

Il corrispettivo dell'appalto è in ragione del numero effettivo dei servizi svolti dall'affidatario ed è calcolato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per i singoli prezzi unitari posti a base di gara. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario, salva l'applicazione dell'art. 5 (aggiornamento prezzi), si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Art. 2 REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta Appaltatrice:

1. Le imprese dovranno conservare i requisiti iniziali per tutta la durata del contratto e svolgere il servizio con diligenza a correttezza, impegnandosi, altresì, a rendersi reperibili telefonicamente **24/24 h. compreso festivi**, sul numero di telefonia mobile indicato in sede di gara, e a intervenire con la massima tempestività alla necessità di intervento: in particolare per quanto concerne il servizio di recupero salme, la ditta appaltatrice dovrà assolutamente trovarsi sul posto, **entro e non oltre 30 minuti**, dalla chiamata delle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
Eventuali variazioni dei riferimenti telefonici dovranno essere comunicate, con un preavviso di 10 gg. lavorativi, da parte delle imprese al dirigente del settore Servizi Sociali del Comune e contemporaneamente alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, mediante posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata: servizi.sociali@pec.comune.mantova.it.
La responsabilità per mancata comunicazione della variazione, ed eventuale mancata reperibilità derivata, ricadrà esclusivamente sull'impresa negligente.
2. E' fatto d'obbligo alla ditta appaltatrice l'uso del carrello saliscale a motore ("scoiattolo") o equipollenti.
3. Si impegna ad assumere, nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori, tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di coperture previdenziali, assistenziali ed assicurative, assumendo altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi previsti. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti con il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
4. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale a cose o a persone. Copia della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto con massimale non inferiore Euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
5. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.
6. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'affidatario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii..



7. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio offerto sarà aggiudicato in base al prezzo più basso determinato con la percentuale di sconto unico (offerto in percentuale) da applicare ai prezzi base di gara sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e smi di cui alla lettera di invito.

E' facoltà dell'amministrazione procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, purché valida e conveniente.

ART. 4 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI TRACCIABILITA'

La ditta appaltatrice dovrà emettere, a prestazioni eseguite, n. due fatture elettroniche (codice univoco JLCM7V) quadrimestralmente: una per i servizi funebri e l'altra per il recupero e il trasporto delle salme. Le stesse potranno essere emesse solo dopo la verifica di conformità dello stato di avanzamento del servizio. L'importo verrà pagato previo ottenimento di Durc regolare.

Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare.

Il pagamento avverrà, ai sensi del Decreto Lgs. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010(comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per tali fatture il comune di Mantova verserà, se dovuta, l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- settore che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento
- numero dell'impegno di spesa
- protocollo della pratica
- scadenza del pagamento
- iban del conto dedicato
- codice identificativo gara (cig)

ART. 5 - AGGIORNAMENTO PREZZI



L'aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo a partire dal secondo anno contrattuale, e su richiesta del soggetto affidatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici Comunali ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI dell'annualità precedente.

ART. 6 - PENALI

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non mantenesse i requisiti iniziali per tutta la durata del contratto, non svolgesse il servizio con diligenza e correttezza, non rispettasse i termini e le condizioni di svolgimento del servizio come descritte dal presente Capitolato di gara, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a Euro 400,00 per ogni singolo caso sopra elencato.

In caso i servizi non vengano fatturati esattamente come riportato all'art. 4, l'amministrazione si riserva di respingere la fattura e di sospendere il pagamento sino all'emissione del corretto documento contabile.

ART. 7 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura della prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 6.

ART. 8 - RISOLUZIONE

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, si di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso di inadempienze del soggetto affidatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- b) In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto affidatario;
- c) In caso di cessione dell'attività ad altri;
- d) Per interruzione non motivata del servizio;
- e) Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati nei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- f) Per inadempienze reiterate lievi, nel corso della durata del contratto, per più di tre volte, che il Comune di Mantova giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- g) Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- h) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi.



ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'appalto si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.
Troverà applicazione l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e smi, dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso è salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi.).

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice è docuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

ART. 12 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 13 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà nella forma di scrittura privata in modalità elettronica; tutte le spese del contratto (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria ecc.), comprese quelle eventuali di registrazione sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per



le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari



all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.